



*Co.Re.Com. Cal/Rep*

DETERMINA N. 194-2017

Oggetto: Archiviazione del procedimento avviato su istanza di xxxxx Varone c/ Tim – Telecom Italia

### IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM. CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA l'istanza del 22 agosto 2017, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 34125, con cui il ricorrente, sig. xxxxxx Varano, ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Tim- Telecom Italia, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

VISTA la nota del 30 agosto 2017, prot. n. 34486, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA l'istanza del 1 dicembre 2017, prot. n. 49075, con cui il ricorrente ha chiesto l'intervento di questo Organo, per l'adozione di un provvedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento. Nello specifico, l'istante ha chiesto l'attivazione del servizio voce e ADSL, relativamente ad una utenza affari;

PRESO ATTO di tutta la documentazione riguardante la prima fase del giudizio - tentativo obbligatorio di conciliazione -, unitamente all'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, collegata a tale procedimento, presentata il 24 maggio 2017, prot. n. 22638;

RILEVATO che la predetta ultima istanza è stata archiviata il 18 luglio 2017, prot. n. 30881, poiché dalle deduzioni prodotte dall'operatore è emerso che: " ... *l'impianto risulta non realizzabile per opposizione privati in quanto non vogliono la posa di una staffa e del cavetto sulla propria abitazione ...* " ;

RILEVATO, altresì, che dalla memoria prodotta dall'operatore il 21 settembre 2017, in ordine all'istanza presentata il 22 agosto 2017 (modello GU14), emerge che: " ... *dalle verifiche effettuate nell'applicativo Sibel CRM e negli altri applicativi in uso a Tim- Telecom Italia, l'istante nel mese di luglio 2016 richiede l'attivazione di una nuova utenza telefonica. Tale OL viene annullato in quanto a seguito di sopralluogo effettuato in data 19 luglio 2016, in presenza del sig. Varone, si era riscontrata, come unica soluzione per la realizzazione dell'impianto, la necessità di posizionare una staffa sulla sua abitazione, ma l'istante rifiuta tale soluzione (...). Successivamente, in data 1 giugno 2017 (un anno dopo la prima richiesta) si riscontra una nuova richiesta di attivazione, ma anche tale richiesta viene annullata per mancanza di permessi da parte di terzi, i quali si opponevano alla posa di una staffa nella loro proprietà...* " ;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto appena espresso, la presente istanza deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento, poiché negli anni la situazione di fatto è rimasta immutata, quindi, un eventuale provvedimento cautelare sarebbe *inutiliter data*.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### DISPONE

- 1) L'improcedibilità e la conseguente archiviazione dell'istanza presentata dal Sig. **Varano D.** nei confronti dell'operatore **Tim- Telecom Italia** il 1 dicembre 2017, prot. n. 49075, per come stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS e ss. mm.ii.;

2) Dà mandato all'ufficio competente, affinché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2017

### **Il Responsabile del Procedimento**

F.to *Avv. Antonia Repaci*

**IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM. CALABRIA**

F.to *Avv. Rosario Carnevale*